COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. n° 896 del 24.01.2020

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ARDORE LOCALITA' "NOTARO"

Il Dirigente del Settore Urbanistica Ambiente Progettazione

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/07/2017 avente ad oggetto l'approvazione del *"Regolamento comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia"* facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Ardore.

Visto il Decreto del Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale del Demanio prot. 8706/8 del 14 aprile 2008 con il quale sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Ardore i fondi siti in località Notaro e relativi fabbricati rurali – Comune di Ardore, e riportati nel N.C.T. del Comune al foglio 23, particelle 301, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,361,362,363;

Vista la deliberazione della G.C. n. 28 del 14/2/2018, esecutiva, con la quale sono stati individuati gli obiettivi d'interesse pubblico da perseguire con l'impiego del suddetto bene;

Vista la delibera del C.C. n° 46 del 31.07.2017, con la quale è stato approvato il regolamento Comunale per la Concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia;

Vista la Determinazione n° 147 del 01.10.2019 con la quale veniva approvato lo schema di avviso pubblico per l'assegnazione del bene in oggetto;

Rende Noto

Che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione aperta al territorio per l'individuazione degli Enti cui concedere in uso il sotto elencato bene immobile confiscato alla criminalità e facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Ardore:

Terreni agricoli siti in località Notaro e relativi fabbricati rurali e riportati nel N.C.T. del Comune di Ardore al **foglio 23**, particelle **301, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 361, 362, 363 della superficie complessiva di ha 21 are 39 ca 62.**

La destinazione d'uso è produzione di prodotti agricoli.
Scopi sociali e con la destinazione fissata nel decreto di assegnazione.

I. SOGGETTI AMMESSI

I soggetti a cui il presente avviso è diretto sono esclusivamente comunità, enti, organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e ss.mm.ii., cooperative sociali di cui alla L. 381/91 o comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostante psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi

stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9.10.1990, associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n.349 e ss.mm.ii.

Non si terrà pertanto conto di istanze provenienti da soggetti non rientranti in tali categorie e comunque non operanti in detti settori.

Il bene è concesso a titolo gratuito con atto di concessione amministrativa ed esclusivamente per finalità sociali.

I soggetti interessati alla concessione, dovranno avanzare al Comune di Ardore, per il bene che intendono ottenere in concessione, apposita richiesta scritta per ottenerne la relativa assegnazione.

La richiesta di concessione deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata al Comune di Ardore da presentarsi al protocollo generale dell'Ente entro e non oltre le ore 13,00 del quarantacinquesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare, pena l'esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

LA MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO.

1). La richiesta (come da modello allegato al presente avviso), pena il non accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, deve recare l'indicazione precisa della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito dell'Ente richiedente.

a) Alla richiesta dovrà essere allegato, in originale o copia conforme autenticata a norma di Legge:

b) Per Enti, Comunità, Associazioni riconosciute e non: l'atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale;

c) Per le Cooperative Sociali: l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive;

d) Per le Organizzazioni di volontariato e di protezione ambientale di cui alla Legge 21 agosto 1991, n. 266, e legge 349 del 1986 successive modificazioni: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazione di volontariato di cui alla Legge Regionale n.11/2007 e relativo regolamento approvato con D.P.G.R. n.4 del 07/02/2014;

e) Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al DPR ottobre 1990, n. 309: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato;

2) Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che l'Ente:

2a) non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;

2b) si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell'Ente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

2c) si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel d.lgs. n 81/2008 e successive modificazioni;

2d) di essere a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività ;

2e) si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività;

3) Il progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto e sottoscritto anche da tecnico specializzato, con allegata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare e relativo crono programma;

4) Una relazione analitica descrittiva di attività eventualmente già svolte dall'Ente su beni confiscati alla mafia;

5) Una relazione analitica descrittiva delle attività svolte eventualmente nell'ultimo triennio dall'Ente, analoghe a quelle che si intendono realizzare sul bene;

In riferimento al punto 4 è necessario indicare in relazione:

- Tipologia di servizio e destinatari;
- Committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti locali, altro);
- Data d'inizio e di scadenza dell'affidamento;
- Numero totale di mesi di gestione;
- Eventuali estremi dell'atto di affidamento;

6) L'elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente;

7) L'elenco nominativo del personale che l'Ente richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sul bene con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati.

Anche gli atti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7, devono essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente richiedente .

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore **13,00** del **28.02.2020** all'Ufficio Protocollo Generale del **Comune di Ardore, Via Vittorio Emanuele II, 35– 89031** (RC).

A tal fine farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio postale o dell'agenzia di recapito autorizzata, attraverso il quale sarà inviato il plico sopra citato. In ogni caso non saranno accettate domande pervenute con le modalità di recapito di cui sopra oltre il V giorno dalla data di scadenza.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante e deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la seguente dicitura *"Richiesta concessione bene confiscato alla Criminalità sito in Ardore (RC)* località Notaro - *Istanza. Documentazione e Offerta progetto"* .

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente *"A- Documentazione" e "B -Offerta progetto".*

Nella busta *"A-Documentazione"* devono essere contenuti, a pena di esclusione, oltre alla richiesta di concessione anche tutti i documenti di cui ai punti 1) e 2) del presente avviso.

Nella busta *"B-Offerta progetto"* devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 7), del presente avviso.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate da apposita commissione di valutazione nominata con provvedimento del segretario comunale e composta da n. 3 membri come da regolamento approvato.

La commissione di valutazione, acquisite le richieste, provvede a stilare una graduatoria sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni nel rispetto dell'interesse pubblico e delle finalità della Legge 109/96.

La Commissione di valutazione sottoporrà al responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Progettazione la graduatoria per l'adozione del provvedimento di concessione, in favore dell'offerta progettuale ritenuta più vantaggiosa (quella che avrà conseguito il maggior punteggio che comunque non potrà essere inferiore a 40 punti) valutabile in base agli elementi che insieme costituiranno il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta-progetto da parte della Commissione di valutazione.

Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario si seguiranno i seguenti criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa ed alla qualità del progetto diversificati ed a cui viene attribuito un punteggio come segue:

a) Capacità tecnica relativamente all'esperienza e alla professionalità acquisita esclusivamente nella gestione, nell'ultimo triennio, di attività identica a quella che si intende realizzare sul bene per conto di Enti pubblici o privati e quindi in rapporto di convenzione con queste ultime, per la quale sarà attribuito 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per un massimo di punti 18, le frazioni inferiori a 15 giorni non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili;

b) Capacità tecnica relativamente all'esperienza e la professionalità acquisita nel settore dei beni confiscati per conto di Enti Pubblici per la quale saranno attribuiti 4 punti per ogni anno di servizio o frazione di esso non inferiore a mesi 6, per un massimo di **punti 12.** Le frazioni di mesi inferiori a 6, non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili;

c) **Capacità organizzativa** relativamente all'assetto dell'Ente e al personale che intende impiegare nell'attività sul bene per la quale sarà attribuito un punteggio massimo di **punti 10**

d) **Qualità dell'ipotesi progettuale presentata punti 60** così assegnati:

- *Ipotesi di un progetto integrato (fabbricato + terreni) punti 25;*
- *Progetto integrato rivolto al settore giovanile punti 20;*
- *Progetto di carattere artigianale con particolare riferimento alle lavorazioni locali punti 15;*
- *Progetto di carattere sanitario punti 5;*

III. INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO.

Il giorno fissato per la gara, la Commissione procederà in seduta pubblica all'esame della documentazione prodotta dagli offerenti ai fini dell'ammissione alla gara.
La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa con riferimento ai concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.

Successivamente, in forma riservata, la Commissione di gara procederà, attraverso i tecnici che la costituiscono, alla valutazione delle offerte-progetto.
Conclusa la valutazione tecnica, la Commissione di gara dopo l'attribuzione dei singoli punteggi procederà alla stesura di una graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti.
Quindi si procederà, in seduta pubblica, alla lettura della graduatoria.
Il bene potrà essere concesso all'Ente a cui sarà attribuito il massimo punteggio.
La Commissione di gara richiederà all'Ente che si colloca al primo posto in graduatoria, di comprovare il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa.

Quando tale prova non sia fornita ovvero non si confermino le dichiarazioni allegate alla richiesta di assegnazione la Commissione procede all'esclusione del concorrente dalla gara nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
In tal caso la Commissione scorrerà la graduatoria e procederà ai sensi del periodo precedente nei confronti dei soggetti che seguono.

E' data facoltà ai partecipanti alla selezione di documentare preventivamente la dichiarazione resa tramite la presentazione di formale attestazione da parte dei committenti dei servizi.
Il bene potrà essere concesso anche in presenza di una sola offerta pervenuta o rimasta in gara.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere al soggetto attuatore della gara la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
Il bene è affidato con provvedimento concessorio dell'organo politico competente secondo le risultanze della selezione pubblica.
La concessione del bene comunque dovrà essere preceduta dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare nel bene.
La Commissione, indipendentemente dalle risultanze della selezione pubblica, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla concessione del bene qualora il progetto di utilizzazione del bene richiesto non risponda all'interesse pubblico o non sia coerente con i programmi stabiliti . Le spese della concessione-contratto sono a carico dell 'Ente.
La concessione è comunque subordinata alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
La Commissione si riserva di disporre, con provvedimento motivato e ove ne ricorre la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa. Il concessionario così individuato sarà sottoposto al responsabile del Settore Urbanistica Ambiente Progettazione per l'adozione del provvedimento di concessione .-

IV. ULTERIORI INFORMAZIONI

Relativamente ai beni individuati, l'Ente si impegna a rendere liberi gli immobili entro trenta giorni dall'assegnazione;
La concessione in uso dei beni avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.
I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.
Sono a carico del concessionario:
a) a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
b) all' impiego ed all' eventuale recupero strutturale e funzionale ed adeguamento normativo, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo espresso atto di assenso dell'Ente proprietario, del bene concesso per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
c) a tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
d) a stipulare in favore dell' Ente apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni a terzi e per i rischi che possano gravare sull'immobile, anche derivanti da incendio, atti vandalici e dai cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario o rilevabile dal verbale di consegna del bene, nonché a copertura dei beni, diversi dall'immobile, che hanno un valore economico significativo;
e) a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività cui si è obbligato;

f) a rispettare nella conduzione delle attività cui è obbligato le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;
g) a informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;
h) ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene;
i) ad informare l'Ente con la trasmissione annuale di apposito elenco nominativo, dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
j) a trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale;
K) a esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 *x* cm 60 di metallo
color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Ardore in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: *"Bene, confiscato alla 'ndrangheta, del patrimonio del Comune di Ardore"·*
l) a inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Ardore in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di *"Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla 'ndrangheta, del Comune di* Ardore*"·*
m) a restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.

La concessione è rilasciata per un periodo di **anni 20** (**venti**), per i terreni agricoli e relativi immobili, ed è rinnovabile con procedura semplificata.
L'ente può richiedere, in qualunque momento, la restituzione del bene nel caso, è previsto, per lo stesso un utilizzo ai fini istituzionali o sociale più strategico dell'uso effettuato dall'associazione o dall'ente concessionario.
Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.
Il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso,
affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento, è rimesso al Dirigente del Settore (Servizio Patrimonio), attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati.
Il Dirigente del Settore (Servizio Patrimonio) verificherà annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Responsabile del Servizio Patrimonio, può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per il controllo sul concessionario per come previsto dal Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità.
La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel Regolamento Comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale risolto immediatamente, nei seguenti casi:

1) La concessione è revocata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto ovvero quando non utilizza in tutto o in parte il bene ovvero non utilizza il bene in modo continuativo nel tempo, ovvero quando il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibile forme di condizionamento mafioso.

2) Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività ovvero non possa dare garanzia di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato;

3) Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;

4) Qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente il contratto;

2) Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

3) Qualora il concessionario si renda responsabile di violazione delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;

La revoca è disposta e comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, al concessionario dal Responsabile competente per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene, con proposta alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del *"Regolamento comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia", approvato con deliberazione del C.C. n. 46/2017*.

Per ulteriori chiarimenti, i soggetti interessati, possono telefonare, al n. 0964-64366.
Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune all'indirizzo http://www.comune.ardore.rc.it , ed inviato per la pubblicazione nei rispettivi albi alla Prefettura di Reggio Calabria.

Ardore, lì 24.01.2020

Il Dirigente Area UOC3

F,to Ing. Domenico Marvelli